COMUNE DI VERZUOLO

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA
GIUNTA COMUNALE

N. 17 del 04/02/2019

Oggetto :
AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE ENRICO GIUSEPPE RICCIARDELLI A SVOLGERE ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI PIASCO (CN) NELL'ANNO 2019.

L'anno **duemiladiciannove**, addì **quattro**, del mese di **febbraio,** alle ore **14:45**, in una sala del palazzo comunale.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, vennero per oggi convocati i componenti di questa **Giunta Comunale**.

Sono presenti i Signori:

Cognome e nome	Carica	Pr.	As.
PANERO Giovanni Carlo	**Sindaco**	**X**	
PETTITI Giampiero	**Vice Sindaco**	**X**	
QUAGLIA Mattia Domenico	**Assessore**	**X**	
PERUZZI Gabriella	**Assessore**	**X**	
BERNARDI Gabriella Cristiana	**Assessore**	**X**	
	Totale	5	0

Ai sensi dell'art. 97, comma 4 del Decreto Legislativo n. 267/2000 partecipa all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale **GARINO Giacomo**.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **PANERO Giovanni Carlo** nella sua qualità di **Sindaco**, avendo assunto la presidenza e a seduta dichiarata aperta dispone la trattazione dell'oggetto suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- Che l'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 dispone che "/ *comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti (...) possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'Amministrazione di provenienza";*
- Che l'art. 92 - comma 1 - del D. Lgs 267/2000 prevede che "gli *Enti Locali possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato, pieno o parziale, nel rispetto della disciplina vigente in materia. I dipendenti degli Enti Locali a tempo parziale, purché' autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza, possono prestare attività' lavorativa presso altri Enti".*
- Che l'orientamento applicativo ARAN del 7 luglio 2005 prevede che un Ente Locale può procedere all'assunzione a tempo parziale del dipendente di un altro Ente Locale, purché sia rilasciata l'autorizzazione espressamente richiesta dall'art. 92, comma 1, TUEL e siano rispettate le previsioni di cui all'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004;
- Che il parere del Consiglio di Stato – Sezione I^ , n. 2.141/2005 del 25 maggio 2005, reso dal Ministero dell'Interno, precisa, tra l'altro, che la succitata norma introduce una deroga al principio espresso dall'art. 53, comma 1, del D. Lgs. n. 165 del 30.03.2001 (principio di esclusività del rapporto di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e che le lacunosità della stessa devono essere superate applicando, per quanto compatibile, la disciplina prevista per lo svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un dipendente pubblico part-time (art. 4, comma 7 e seguenti, del CCNL Regioni – Autonomie locali del 14.09.2000);
- Che la circolare n. 2/2005 del 21 ottobre 2005 del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione Centrale per le Autonomie - ha recepito l'interpretazione suddetta;
- Che il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica – U.P.P.A. n. 34/2008 -, alla luce dei numerosi interventi legislativi in materia di pubblico impiego, ha confermato la perdurante applicabilità dell'art. 1 - comma 557 - della legge 311/2004, nonostante le modifiche all'art. 36 del Decreto legislativo n. 165/2001 operate dalla legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008) e s.m.i, in quanto "normativa speciale" che, nel suo ristretto ambito di applicazione, deroga al principio del dovere di esclusività e del divieto di cumulo degli impieghi cui sono soggetti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni;
- Che le disposizioni di cui all'art. 53 del D. Lgs. N. 165/2001e s.m.i. , stabiliscono che "gli impieghi pubblici non sono cumulabili, salvo le eccezioni stabilite dalle leggi speciali" ed in particolare il comma 7 stabilisce che i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano conferiti o previamente autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza;
- Che il parere 23/2009 della Corte dei Conti, sez. controllo per la Lombardia conferma la vigenza della normativa suddetta precisando che l'attività lavorativa prestata presso un altro Ente trova la sua ragione giuridica in un provvedimento di autorizzazione dell'Amministrazione di provenienza;

Considerato: che il Comune di Piasco, al fine di garantire il miglior funzionamento dell'Ufficio Tecnico, ha ritenuto opportuno richiedere al Comune di Verzuolo con nota prot. n. 584 dell'30.01.2019 (assunta al protocollo comunale al n. 1145 in data 30.01.2019), di autorizzare il dipendente geom.Enrico Giuseppe RICCIARDELLI a svolgere a proprio favore attività di collaborazione a partire dal mese di febbraio 2019;

Dato atto: che questo Ente ha ritenuto di aderire alla predetta richiesta nello spirito di reciproca collaborazione che deve animare l'attività degli Enti Locali, autorizzando il dipendente geom. Enrico G.Ricciardelli a prestare la propria attività lavorativa al di fuori dell'orario di lavoro presso il Comune di Piasco, a titolo di collaborazione;

Evidenziato: che l'attività che il dipendente di cui trattasi svolgerà presso il Comune di Piasco dovrà essere svolta al di fuori dall'ordinario orario di servizio senza creare pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro a tempo pieno del dipendente con questa Amministrazione e che in nessun caso l'utilizzazione del dipendente di cui trattasi presso il Comune di Piasco dovrà pregiudicare il normale svolgimento dei compiti e degli obiettivi allo stesso assegnati nel Comune di Verzuolo, né contrastare con le esigenze, anche non prevedibili, del medesimo Comune, restando salva la facoltà dello stesso di revocare l'autorizzazione concessa;

Ravvisata la propria competenza;

Accertata l'assenza di cause di incompatibilità sia di diritto che di fatto nell'interesse del buon andamento dell'Ente nonché l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse anche potenziale;

Ritenuto pertanto, di poter autorizzare il dipendente Enrico G. RICCIARDELLI a prestare attività di collaborazione a favore del Comune di Piasco;

Visto:
- il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- il D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. ed in particolare l'art. 53;
- il vigente Statuto Comunale;
- i vigenti CCNL di comparto;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D. Lgs. 267/2000 e s.m. e all'art. 147/bis - 1° comma del medesimo Decreto, la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo proposto, rilasciato dal Segretario Comunale Responsabile del personale;

D E L I B E R A

1) **Di** richiamare quanto sopra parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2) **Di** autorizzare, ex art. 53 D. Lgs. 165/2001, il dipendente a tempo pieno e indeterminato, Geom. Enrico Giuseppe RICCIARDELLI - Categoria C, posizione economica C5, con il profilo professionale Istruttore Area Tecnica a prestare attività di collaborazione, in favore del Comune di Piasco (CN), secondo le modalità previste dalla normativa di settore fino a disdetta scritta da parte di uno dei tre soggetti (Comune di Piasco, Comune di Verzuolo, Geom. Ricciardelli).
3) **Di** dare atto che:
   - non sussistono cause di incompatibilità sia di diritto che di fatto nell'interesse del buon andamento dell'Ente né di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali;
   - il dipendente interessato presterà servizio presso il Comune di Piasco ai sensi della normativa richiamata e altre attinenti ed affini fino a disdetta scritta dell'incarico da parte di uno dei tre soggetti coinvolti**;**
   - l'attività che il dipendente svolgerà presso il Comune di Piasco, dovrà essere prestata fuori del proprio orario d'obbligo (36 ore settimanali secondo l'orario

da concordarsi con il Responsabile dell'Area Tecnica) e che in nessun caso dovrà pregiudicare il normale svolgimento dei compiti e degli obiettivi assegnali al citato dipendente in questo Comune, restando salva la facoltà del Comune di Verzuolo di revocare con efficacia immediata l'autorizzazione concessa;

- gli oneri derivanti dal rapporto di lavoro del dipendente con il Comune di Piasco saranno a totale carico del Comune stesso nelle modalità previste dalla normativa in specie;
- Il Comune di Piasco ai sensi dell'art. 53, comma 11, del D.Lgs. n. 165/01, dovrà comunicare all'Ufficio Personale del Comune di Verzuolo i compensi annuali erogati per il detto incarico al dipendente Enrico Giuseppe Ricciardelli, affinché questa Amministrazione possa assolvere all'obbligo previsto dall'art. 53, comma 12, del D. Lgs n. 165/2001.

4) **Di** trasmettere copia della presente al Comune di Piasco, per gli adempimenti di competenza, al Responsabile dell'Area Tecnica di questo ente ed al dipendente interessato e inserirne copia nel fascicolo personale dell'interessato.

Successivamente, con separata ed unanime votazione favorevole, legalmente espressa, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - 4° comma - del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente	Firmato digitalmente
PANERO Giovanni Carlo	GARINO Giacomo

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa